









MIIIR

## ISTITUTO COMPRENSIVO "B. TELESIO"

Via Modena S. Sperato, n. 1 - 89133 Reggio Calabria
Codice Meccanografito: RCIC84200V — Codice Fiscale 92066590800

Tel. 0965/685016 — Fax 0965/672118 - Plessi: Scuola dell'Infanzia Modena — S. Giorgio Scuola Primaria: B.Telesio — Ciraolo - Scuola Secondaria di I grado E. Montalbetti

Reggio Calabria, 30/11/2021

Circolare n. 89

Ai docenti Al personale ATA Al DSGA Agli Atti/Sito web

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Si trasmette in allegato il **Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172**, entrato in vigore giorno 27 novembre, che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il testo prevede <u>a partire dal 15 dicembre prossimo l'obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola con estensione alla terza dose.</u> E' esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre **3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del

ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marisa G. Maisano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93